

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati » (1997):

PRESIDENTE	Pag. 815, 816
BENAGLIA, relatore alla Commissione	816
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	816

Discussione e approvazione:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini — Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D. » (2044) (D'iniziativa dei deputati Prearo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	817, 819, 820 e <i>passim</i>
BALBO	820

BENAGLIA, relatore alla Commissione	Pag. 817
	820, 821 e <i>passim</i>
LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	822
MARTINO	819, 820
PISTOLESE	820
TORTORA	821

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

CASSARINO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, numero 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati » (1997)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge

9^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

11 gennaio 1956, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati ».

Prego il senatore Benaglia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BENAGLIA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1997 intende modificare l'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati.

La normativa vigente stabilisce che i vini aromatizzati possono essere tenuti fuori degli stabilimenti di produzione, purchè imbottigliati e muniti del prescritto tagliando con l'emblema di Stato, che serve a garantire la genuinità e la quantità del prodotto contenuto nella bottiglia. Nelle stesse norme, sinora erano previste bottiglie della capacità di due litri, di un litro o di mezzo litro, ma non era contemplata la bottiglia da litri 0,75, una misura invece che nella Comunità europea è diventata di larga diffusione per i prodotti del genere.

È attualmente all'esame degli esperti del Consiglio dei ministri della Comunità europea una proposta di direttiva in materia di liquidi in pre-imballaggi, che prevede, tra l'altro, anche l'introduzione nel mercato della bottiglia della capacità di litri 0,75. Per permettere alla nostra industria di prepararsi in tempo a questa nuova situazione (con riferimento sia alla produzione delle bottiglie, sia alla stampa, da parte del Poligrafico dello Stato, del nuovo contrassegno) e in attesa che le direttive comunitarie in proposito vengano emanate, occorre adeguare la normativa nazionale vigente, permettendo quindi l'introduzione, sul mercato interno, anche della bottiglia da litri 0,75.

Concludo, pertanto, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ringrazia per la sensibilità dimostrata dalla Commissione nell'affrontare sollecitamente l'esame del provvedimento e si rimette alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità:

- 1) di due litri;
- 2) di un litro;
- 3) di tre quarti di litro;
- 4) di mezzo litro;
- 5) non superiore a un decilitro.

Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:

« I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito

9^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a un decilitro di litro	lire 10
da litri 0,500	» 15
» » 0,750	» 25
» » 1,000	» 30
» » 2,000	» 60 »

(È approvato).

Art. 3.

Dopo la lettera *E*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea:

« EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore, senatore Benaglia, ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « il giorno della pubblicazione » le altre: « il giorno successivo alla pubblicazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del Comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei VQPRD** » (2044), d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del Comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D. » (2044), d'iniziativa dei deputati Prearo, Andreoni, Armani, Balasso, Baldi, Bassi, Commo Maria, Stella, Traversa, Miroglio, Lobianco, Urso Salvatore, Vicentini, Schiavon, Pisoni, Bertolani e Tantalò, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Benaglia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B E N A G L I A, *relatore alla Commissione.* Ricordo agli onorevoli colleghi che è operante in Italia il Comitato nazionale per la disciplina dei vini DOC, vini a denominazione di origine controllata, e ricordo altresì che questo Comitato è un organismo, creato per legge, che collabora con il Ministero dell'agricoltura per la disciplina dei vini. In sostanza, è l'organismo a cui noi dobbiamo tutto il lavoro fatto in questi ultimi anni per la disciplina dei vini di qualità. Credo che non sia necessario spendere parole sul fatto che indubbiamente il problema della qualità dei vini, nel settore della viticoltura, è il punto principale su cui noi poggiamo tutta la possibilità dello sviluppo di un intero settore della nostra agricoltura.

Ancora ultimamente, durante la « battaglia del vino » con la Francia, abbiamo ribadito a noi stessi che se non si giunge ad una maggiore produzione dei vini di qualità, avremo sempre grosse difficoltà sul mercato. Noi oggi, su una produzione di 75 milioni di ettolitri, produciamo vini DOC per non più di cinque milioni e mezzo di ettolitri, cioè siamo ancora molto indietro rispetto al cammino che, ad esempio, la Francia ed altri Stati hanno compiuto in tale settore. Noi abbiamo ora davanti a noi il problema di riconsiderare questo Comitato, che deve adeguare un po' i suoi compiti alle nuove norme del Regolamento comunitario n. 817 del 1970, per i vini di qualità prodotti in Regioni determinate. Direi che le nostre denominazioni e quelle francesi differiscono per alcuni nomi, hanno alcune caratteristiche di varietà, ma la finalità è indubbiamente uguale.

Teniamo ancora conto che, da quando abbiamo fatto la legge sul Comitato dei vini di origine, e da quando sono uscite le norme del Regolamento comunitario, abbiamo avuto anche il problema della creazione delle Regioni, con il tema nuovo delle competenze che ad esse sono state trasferite dal Ministero dell'agricoltura. Oltre la necessità, quindi, di adeguare la disciplina italiana dei vini a denominazione di origine controllata e garantita rispetto alla normativa comunitaria, si pone anche il problema di consentire al Comitato di trovare i necessari raccordi con le Regioni per lo svolgimento del proprio compito.

Ecco perchè i due brevi articoli del disegno di legge — recanti modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — si propongono appunto l'allargamento dei compiti del Comitato. Si tenga presente che vi sono anche spinte di produttori e di parti politiche al problema di rivedere la costituzione, i compiti e il modo di funzionamento del Comitato. Si potrebbe anche pensare, così come è in Francia ed in altri Paesi, ad un Comitato non limitato solamente a dare pareri al Ministero dell'agricoltura, ma con compiti e con attrezzature propri. Però, in que-

sto momento, con il periodo un po' travagliato che stiamo attraversando (tra l'altro nell'imminenza delle elezioni), ritengo che sia bene non perseguire l'*optimum*, ma accontentarci di un primo adeguamento dei compiti dell'ente. Anche perchè — siccome è in piedi anche il tema della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura — credo che questo sarà un elemento che dovremo affrontare, per vedere quale sistemazione dobbiamo dare al Comitato nazionale per la tutela dei vini di origine controllata.

Detto questo, il disegno di legge è semplicissimo, perchè, oltre a quanto già stabilito dalla legge n. 930 del 1963, al Comitato vengono assegnati compiti nuovi. Infatti, al paragrafo *c)* si afferma che « collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini »; al paragrafo *d)* che « promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni ». Inoltre, con il paragrafo *e)* si stabilisce che « interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani, nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali, anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto, sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi ».

L'articolo 2 porta delle novità, con l'aggiunta, al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, di tre lettere. In particolare, il punto *g)* afferma che il Comitato « cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine ». Cioè, si aggiungono anche i compiti di statistica, di indagine e di conoscenza degli impianti dei vigneti, altro tema di cui spesso abbiamo parlato, perchè abbiamo sempre detto che è indispensabile il catasto vitivinicolo, se vogliamo arrivare a fare una politica del vino. Perchè, se non si conoscono le possibilità di produzione e se non si arriva ad un controllo degli impianti, questa politica non si può fare. Mi sembra che questo articolo 2 sia un primo passo, almeno nella direzione della ricognizione e dell'intervento, che potrà consentire poi, nel domani, di procedere sulla strada che ci siamo più volte indicati.

Mi sembra, in sostanza, di prendere atto che da parte dei nostri colleghi della Camera si sono volute prefigurare quelle che dovrebbero essere le vie maestre da seguire domani in un organismo che sia anche diversamente conformato. Si è però avvertita anche la necessità di dover subito precisare alcuni compiti, per non rimanere sempre nell'indeterminato e per riuscire, in questo modo, a prefigurare il futuro. Ecco perchè mi permetto di richiedere ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R T I N O . Noi siamo d'accordo sullo spirito del disegno di legge, però riteniamo necessario evidenziare che essa si riduce ad affrontare, come in parte diceva anche il relatore, un problema eccessivamente limitato, rispetto alle necessità di intervenire in modo organico su un settore nel quale, come tutti sappiamo, giustamente sono state denunciate carenze e riscontrate addirittura anche operazioni di tipo mafioso. Inoltre, dai verbali del dibattito in sede referente avvenuto alla Commissione agricoltura della Camera il 15 febbraio 1975, si apprende

che sia il relatore che il rappresentante del Gruppo comunista si sono richiamati al fatto che, essendo stato presentato al Senato un disegno di legge contenente delega al Governo per disciplinare l'intera materia, anche in attuazione della normativa comunitaria, la Commissione agricoltura della Camera aveva deciso di sospendere i lavori, già iniziati dall'apopsito sottocomitato, e di affrontare altresì l'esame della proposta Prearo, data l'urgenza di provvedere ad un rafforzamento del Comitato nazionale per la tutela dei vini italiani, per poter reggere all'agguerrita concorrenza dei vini stranieri.

In fondo, sono cose che richiamava appunto il relatore, senatore Benaglia.

Dopo le vicende un po' drammatiche della « guerra del vino » con la Francia, è evidente che il Governo deve chiarire la sua posizione e presentare un nuovo provvedimento, idoneo a risolvere i gravi problemi che si pongono. Direi che c'è una urgenza assoluta di affrontare il problema del settore vitivinicolo. Non dimentichiamoci che siamo quasi alla soglia del nuovo raccolto e i problemi — come quelli dello zuccheraggio, delle frodi, ed altri — si presentano con acutezza forse maggiori degli altri anni.

Io non voglio dilungarmi, perchè i colleghi sono a conoscenza di tali problemi. Direi che la stessa tutela delle denominazioni di origine, se non accompagnata dal complesso di strumenti di controllo e garanzia che essa richiedeva, nei fatti è servita solo a pochi produttori, per cui ancora una volta sono rimasti esclusi i più legittimi interessati, cioè la maggior parte dei produttori vitivinicoli, i quali hanno visto aumentare i costi in modo considerevole, senza riuscire ad ottenere il corrispondente aumento dei prezzi.

Quindi, il nostro Gruppo, pur non opponendosi all'approvazione del disegno di legge, in coerenza anche con la posizione assunta nell'altro ramo del Parlamento, ribadisce l'urgenza di apprestare una normativa organica, accompagnata dalla necessaria, articolata strumentazione dei diversi aspetti della tutela dei vini di origine. Così come non si può ignorare che è venuto il momento di

9ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

passare dalla tutela della denominazione di origine alla garanzia di tale denominazione. Certo, occorrono anche taluni strumenti nuovi, cui il relatore accennava, ma per raggiungere questi risultati è necessario non solo dare maggiori poteri al Comitato nazionale dei vini, ma anche dei mezzi.

BENAGLIA, *relatore alla Commissione*. Hanno una dotazione annua di settanta milioni.

MARTINO. Faccio un esempio. Nel servizio repressione frodi, in tutto il Piemonte ci sono solo sette funzionari. Questo dà l'idea della assoluta carenza di strumenti. Tutto ciò, pertanto, implica una ristrutturazione, di più ampio respiro, e una diversa composizione del Comitato stesso, nel quale, a nostro giudizio, dovrebbero essere presenti in modo attivo i produttori, che sono i più diretti interessati.

Lo stesso onorevole sottosegretario Lobbiano si era dichiarato, alla Camera dei deputati, concorde sulla necessità di iniziare al più presto l'esame della legge organica, che deve essere affrontata dalla nostra Commissione.

Con queste considerazioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESENTE. Comunico che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in esame: « La Sottocommissione per i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee rileva che il disegno di legge n. 2044 è, per la parte in cui richiama la normativa comunitaria, conforme a quest'ultima e segnatamente al regolamento del Consiglio CEE n. 816/70 e, in particolare, al regolamento n. 817/70 del Consiglio CEE, ambedue fatti a Bruxelles in data 28 aprile 1970.

Il regolamento 817 stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La Sottocommissione, esprime pertanto parere favorevole a maggioranza ».

Per quanto riguarda il richiamo del senatore Martino al disegno di legge numero 863, devo ricordare che il relatore, senatore Boano, ha già svolto la relazione. Per due sedute abbiamo discusso il provvedimento, il cui esame non è però proseguito perchè il relatore ha chiesto al Governo alcune indicazioni e spiegazioni, alle quali ancora non è stata data risposta. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno e non appena il Governo avrà sciolto quelle riserve legittimamente richiamate dal relatore, sarà discusso.

PISTOLESE. Il mio Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge, che appare quanto mai opportuno e pertinente. In effetti, ampliare le funzioni del Comitato nazionale per la tutela dei vini DOC è certo una legittima aspirazione di tutti, in quanto esso può veramente portare a soluzione le istanze dei produttori, anche per quanto riguarda la commercializzazione e la divulgazione all'estero dei nostri vini. I problemi del settore — come giustamente ha osservato il senatore Martino — sono di vasto respiro e per la loro soluzione necessitano iniziative concrete e organiche.

Ricordo bene che la discussione del disegno di legge n. 863, concernente la delega al Governo per l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia vinicola, fu sospesa perchè nel testo proposto non risultavano specificati i criteri direttivi, come invece è prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, e il Governo si era riservato di farci conoscere i suoi intendimenti.

Della necessità di una riforma organica si è parlato anche recentemente in Aula, in occasione della discussione sulla « battaglia del vino » con la Francia. Mi associo quindi alla richiesta rivolta al Governo perchè assuma iniziative concrete per l'esame generale dei problemi del settore.

BALBO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, che tende chiaramente a migliorare una situazione difficile. Con l'occasione va però osservato che al Comitato debbono essere assicurati maggiori mezzi, per-

9ª COMMISSIONE

59º RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

chè con quelli di cui attualmente dispone non può certamente fare grandi cose, mentre, invece, si dovrebbe operare fattivamente per una rilevante esportazione dei nostri vini, per un miglioramento della nostra bilancia commerciale, per un maggior collocamento della nostra produzione sul mercato internazionale non solo di vini, ma anche, conseguentemente, di vetro e sughero.

Però devo osservare che il Comitato opera con eccessiva lentezza, non facendo fronte tempestivamente alle richieste di attribuzione delle denominazioni di origine controllata, che giacciono da anni invecchiate, mentre il numero dei nostri vini DOC è estremamente ridotto. Invece continua a tergiversare, ritardando le proprie decisioni, come si è verificato anche per vini come il Barolo e il Barbaresco.

Vi sono poi altri problemi, come quelli delle sofisticazioni e dello zuccheraggio, che devono essere risolti, ma sui quali mi soffermerò in occasione della discussione di una normativa organica del settore, che appare sempre più urgente e che non può più essere procrastinata.

TORTORA. Il settore vitivinicolo appare estremamente delicato per i problemi che sono sorti, sia a livello nazionale che comunitario, come hanno dimostrato le recenti crisi anche a livello internazionale. Ora, evidentemente, dobbiamo agire non solo concretamente, ma anche rapidamente, per un suo adeguato potenziamento, per far fronte alla situazione, considerati gli incidenti determinatisi in questi ultimi mesi, estremamente preoccupanti.

Noi socialisti siamo d'accordo sulla proposta di legge in discussione; però riteniamo che i problemi del settore vitivinicolo debbano essere affrontati con la massima concretezza e soprattutto globalmente, senza lasciare punti scoperti, che possono causare il ripetersi di situazioni che abbiamo condannato. Nell'approvare il disegno di legge, vi deve essere l'impegno ad affrontare globalmente i problemi del settore, che è uno dei punti nodali della nostra agricoltura, soprattutto nell'ambito della politica di esportazioni nella Comunità europea.

Quindi siamo d'accordo sulla proposta; però, nello stesso tempo, pensiamo con preoccupazione alla necessità di affrontare più organicamente questo problema, del quale adesso non sto ad esporvi tutti gli aspetti, da voi conosciuti, che sono diversi e vanno veramente risolti se vogliamo potenziare la nostra posizione di produttori vinicoli, che è una delle più importanti in Europa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Siccome sono emersi, mi pare, consensi generali, ma anche alcuni interrogativi soprattutto in ordine alla necessità e alla opportunità dell'impegno di un discorso globale successivo, vorrei pregare il relatore di replicare. Volevo solo dire che nella indagine conoscitiva che andremo ad intraprendere, relativa alle ripercussioni della politica agricola comunitaria, non sarà ultimo argomento questo settore particolare dei vini, che tornerà rilevante in relazione anche alle norme che oggi abbiamo in esame.

BENAGLIA, relatore alla Commissione. Mi sembra che le brevi considerazioni che io avevo fatto hanno trovato rispondenza nei colleghi, nel senso che siamo tutti d'accordo sull'approvazione del disegno di legge, in quanto amplia i compiti del Comitato nazionale, sia in ordine ai problemi di applicazione e di adeguamento ai regolamenti comunitari, sia in ordine a quelli che sono stati sollevati, compresa la esigenza di una seria politica del vino, che, mi sembra ovvio, non si esaurisce tutta nel riferimento al Comitato nazionale di controllo sulla denominazione dei vini DOC. Però il problema della qualità, che noi andiamo a toccare in questo momento, è perfettamente in linea con una seria politica del vino, quale noi la prefiguriamo nel domani. I temi che oggi noi tocchiamo non sono tali da dover prevedere di potere in seguito cambiare. Siamo sulla linea giusta di una seria politica vitivinicola.

Ecco perchè vale la pena, in questo momento, di perfezionare uno strumento che

9ª COMMISSIONE

59º RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

già esiste e che ha avuto dei grossi meriti. Basti pensare che la politica dei vini di qualità noi l'abbiamo iniziata solo nel 1963, e in brevissimi anni siamo riusciti a dare una serie di denominazioni dei vini, a conquistare dei grossi mercati all'estero e, direi, anche all'interno, a dare delle serie garanzie su determinati vini di qualità. Voi pensate soltanto che cosa ha significato impiantare con la legge del 1963, un Comitato e incominciare il lavoro. Per un Paese come il nostro, il lavoro è enorme. Del resto, a presiederlo c'è il senatore Desana — che è stato nostro collega in questa Commissione e molti di noi lo hanno conosciuto — che ha acquisito dei grossi meriti in ordine alla politica della qualità dei vini in questi anni.

Certo, con uno stanziamento di settanta milioni all'anno, come mi sono permesso di dire, non è che si possa fare molto. Però il Comitato ha avuto il grosso merito, così come era formato da persone capaci, legate molto agli ambienti viticoli, sia di produttori viticoli, sia delle aziende enologiche, sia dei commercianti, di essere un grosso sprone per un Ministero che, sappiamo bene, ha le carenze burocratiche proprie dei Ministeri. Direi quindi che dobbiamo rendere atto a questo Comitato per il compito promozionale e di spinta che ha svolto in questi anni.

Ecco perchè è bene che noi ne integriamo le competenze in ordine ai problemi del controllo dei vigneti e delle rese ai fini della produzione DOC, soprattutto sottolineando ancora che l'articolo 2 lo mette in collaborazione con le Regioni che, essendo strumento più snello, più a contatto con i produttori, potranno anche trovare i mezzi e i metodi per iniziare una seria politica del catasto vinicolo, del controllo dei vigneti, delle produzioni, che hanno bisogno però di questo coordinamento nazionale che verrà sia attraverso il Comitato, sia attraverso altri interventi.

Pensate al paragrafo *i*) con il quale si stabilisce che « avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine ». Affrontiamo anche il problema della caratterizzazione del vino

ai fini della lotta alla sofisticazione, del lavoro da fare anche in questo settore, che noi continuiamo a prospettare e su cui richiamiamo continuamente l'attenzione del Ministero.

Sono convinto che siamo non nella perfezione, ma sulla strada giusta per una politica coerente e più completa del domani, che dovrà trovare una soluzione non provvisoria, come è oggi, ma organica.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, vorrei, senatore Benaglia, avere un chiarimento. La lettera *c*) dell'articolo 1 dice: « Collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini ». Siccome — lo dico doverosamente — l'Unione Camere di commercio, in relazione alle proprie competenze istituzionali, lamentava di non essere stata menzionata (a parte il fatto che, se fosse opportuno, si potrebbe fare un emendamento) vorrei che fosse precisato se — come ritengo — tali enti vadano compresi fra quelli qui richiamati.

B E N A G L I A , *relatore alla Commissione*. Anche a me era stato fatto presente questo problema. L'intervento delle Camere di commercio è richiamato successivamente nell'articolo 2, alla lettera *g*), in ordine al catasto.

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il senatore Benaglia per la sua relazione. Anche questo, come quello che il Senato ha approvato ieri, è un disegno di legge di iniziativa parlamentare, frutto quindi della collaborazione che i parlamentari prospettano per la soluzione di problemi abbastanza importanti. Nel corso della discussione di oggi, sono stati sollevati problemi inerenti alla più vasta tematica del settore vitivinicolo, sui quali abbiamo avuto modo, in questi ultimi tempi, di soffermarci più volte

9^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

anche in Aula, come ha ricordato il senatore Pistolese, a proposito dei rapporti con la Francia.

Non starò a ripetere, nel merito del disegno di legge, cose che più volte abbiamo già detto in questa Commissione.

Per quanto riguarda il Governo, desidero soltanto ripetere e assicurare alla Commissione agricoltura del Senato che esso segue con la massima attenzione lo sviluppo di questo comparto. Ne è dimostrazione il fatto che sia alla Camera che al Senato sono all'esame diverse proposte sia del Governo, sia di iniziativa parlamentare. Il Presidente ha ora ricordato il disegno di legge governativo n. 863, in merito al quale alcune risposte furono date dal rappresentante del Governo, ma non sono state ritenute sufficienti. Il disegno di legge n. 863 si collega a un altro disegno di legge, anch'esso all'esame di questa Commissione, che riguarda il settore delle sofisticazioni. Vorrei ricordare che, in sede comunitaria, si è preso l'impegno che entro il 1° agosto si dovrà modificare il Regolamento comunitario; mi sembra che, in occasione di questa modifica, si potrà parlare di nuovo del problema. Credo che sia corretto, da parte del Governo italiano, prima di presentarsi, così come ha detto il ministro Marcora, in sede comunitaria a partecipare ai lavori per tradurre in provvedimenti concreti la proposta di modifica del Regolamento base del vino, venire in Commissione agricoltura del Senato, come alla Camera, per ottenere il contributo necessario per queste modifiche. Il ministro Marcora ha già avviato delle consultazioni con le organizzazioni professionali del settore, per avere delle indicazioni per questa revisione del Regolamento; questa potrebbe essere l'occasione in cui potranno emergere anche le altre proposte. Del resto, la materia comunitaria in parte è attinente a quella nazionale, per tutto il settore delle sofisticazioni, per l'adeguamento normativo a livello nazionale e regionale.

In particolare, con il provvedimento in discussione si intendono adeguare le competenze del Comitato nazionale che ha iniziato la sua proficua attività nel 1964; una

attività intensa che ha già portato al riconoscimento della denominazione di origine controllata per circa quaranta vini. Non possiamo non riconoscere che i mezzi a disposizione del Comitato sono insufficienti, ed è intenzione del Governo potenziarne le disponibilità e rivederne, in occasione della discussione sul comparto vitivinicolo, il tipo di regolamento e d'azione.

In conclusione, non possiamo che dichiararci pienamente favorevoli all'affidamento al Comitato di più ampi compiti di promozione e di coordinamento.

Per tutti questi motivi, facendosi carico di affrontare al più presto i problemi sollevati nel corso della discussione, il Governo si dichiara favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati

9ª COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

cati della vigilanza e della repressione delle frodi ».

(È approvato).

Art. 2.

Nello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:

« g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI